



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE

Il Tribunale di Nocera Inferiore, I Sezione Civile, nella persona della dott.ssa Bianca Manuela Longo, quale Giudice unico, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 3928 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2018, avente ad oggetto "opposizione a decreto ingiuntivo (contratti bancari)", riservata per la decisione all'udienza del 13 gennaio 2022, con concessione dei termini *ex art.* 190 c.p.c., e vertente

TRA

), rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti,
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in

OPPONENTE

E

S.r.l. (P. Iva), e per essa, quale procuratore, **S.r.l.** (P. Iva
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, congiuntamente
e disgiuntamente, dagli Avv.ti , giusta procura in atti, ed elettivamente
domiciliata presso il loro studio, sito in

OPPOSTA

FATTO E DIRITTO

1. Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 492/2018 (r.g. 1110/2018), emesso dal Tribunale di Nocera Inferiore in data 12.3.2018, con il quale gli era stato ingiunto di pagare alla ricorrente la somma di euro 8.759,74, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, quale saldo residuo del contratto di finanziamento finalizzato all'acquisto n. stipulato originariamente con Bank s.p.a.



Parte opponente eccepiva, innanzitutto, la carenza di legittimazione attiva dell'opposta, da una parte ritenendo non provata l'inclusione del credito oggetto del monitorio nell'operazione di cessione in blocco ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993 dedotta da controparte, e dall'altra contestando l'avvenuta notifica della cessione al debitore ceduto ai sensi dell'art.1264 c.c.; nel merito, inoltre, contestava la mancanza di prova documentale del credito azionato dall'opposta, nell'*an* e nel *quantum*; infine, contestava la difformità rispetto all'originale della documentazione depositata in copia da controparte.

Per le suddette ragioni concludeva chiedendo l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con condanna della controparte al pagamento delle spese e dei compensi di giudizio, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.

Si costituiva l'opposta, contestando l'infondatezza, la genericità e la tardività dell'opposizione; di conseguenza, concludeva, in rito, chiedendo di accertarsi la nullità dell'atto di citazione ex art. 164, IV comma, c.p.c. per difetto dei requisiti di cui all'art.163 c.p.c., e, nel merito, il rigetto dell'opposizione e, per l'effetto, la conferma del decreto ingiuntivo opposto; in via subordinata, la condanna in ogni caso dell'opponente al pagamento in favore della società S.r.l. della diversa, maggiore o minore somma risultante all'esito dell'istruttoria; in ogni caso, con vittoria di spese e compensi di lite.

Con ordinanza dell'1.4.2019 veniva accolta la richiesta di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e le parti venivano onerate di attivare il tentativo di mediazione obbligatoria.

A seguito dell'esito negativo della stessa (v. verbale negativo depositato al fascicolo telematico in data 1.10.2019) le parti depositavano le memorie istruttorie; all'esito dell'udienza del 4.2.2021, su conforme richiesta delle parti, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 13.1.2022, ove è stata trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.

2. Tanto premesso, l'opposizione è meritevole di accoglimento per i motivi che seguono.

Preliminarmente occorre precisare che la notifica dell'opposizione non è tardiva e rispetta i termini di cui all'art. 641 c.p.c.

Invero, pacificamente la notifica del decreto ingiuntivo all'opponente si è perfezionata in data 7.5.2018 mentre l'atto di opposizione risulta notificato il 18.6.2018, pertanto tempestivamente, considerato che il 16.6.2018, quarantesimo giorno, era un sabato, pertanto il lunedì 18 era il primo giorno lavorativo successivo alla scadenza ai sensi dell'art. 155 c.p.c.

Fatta tale premessa, assorbente è la valutazione dell'eccezione sollevata dall'opponente di difetto di legittimazione attiva dell'opposta, non avendo quest'ultima adeguatamente dimostrato di essere l'effettiva titolare del diritto di credito oggetto del monitorio.

Invero, secondo recente giurisprudenza di legittimità, la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale



disciplina di cui al D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 58, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (v. Cassazione civile sez. I, n.5857/2022; n. 24798/2020).

Nel caso di specie, l'opponente ha specificamente eccepito in opposizione che la documentazione prodotta da controparte non era idonea a dimostrare l'inclusione del credito ingiunto nell'operazione di cessione in blocco: di conseguenza, gravava sull'opposta l'onere di fornire una prova compiuta dell'inserimento del credito oggetto del giudizio nella suddetta operazione.

Orbene, la società pretesa cessionaria in sede di comparsa si è limitata ad affermare la propria titolarità indicando di aver sottoscritto con Banca S.p.A., in data 16 gennaio 2017, un contratto di cessione di crediti pecuniari, a titolo oneroso e pro soluto, identificabili in blocco ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge n. 130 del 30 aprile 1999 e dell'art. 58 del T.U.B., e derivanti da contratti di credito originariamente stipulati ed erogati, tra gli altri e per quello che qui interessa, da

BANK, ed acquistati da Banca Ifis S.p.a. mediante i seguenti contratti di cessione: 29/06/2012, 15/11/2012, 12/11/2013, 11/12/2013, 24/07/2015.

A sostegno di tale intervenuta cessione l'opponente depositava l'estratto della Gazzetta Ufficiale Parte Seconda n.21 del 18-2-2017, con la quale provvedeva a dare notizia dell'intervenuta cessione in blocco, l'atto di cessione da Bank s.p.a. a Banca s.p.a. del 15.11.2012 (v. doc. 3 comparsa di costituzione) e l'atto di cessione da Banca s.p.a. a s.r.l. del 16.1.2017(v. doc. 4).

Prescindendo del generico e, pertanto, inammissibile disconoscimento formulato dall'opponente di difformità delle copie di tali documenti depositate dall'opposta rispetto agli originali, deve tuttavia rilevarsi che da tali atti non è possibile desumere con certezza che il credito oggetto dell'odierno giudizio sia stato oggetto degli atti di cessione allegati.

Nell'avviso in G.U., infatti, le categorie dei crediti oggetto della cessione a Itacapital sono indicate in modo generico ed inidoneo ad identificare con certezza il credito ceduto: invero si fa riferimento cumulativamente a "crediti che derivano da contratti di credito che sono denominati in Euro; crediti che derivano da contratti di credito regolati dalla legge italiana; crediti che derivano da contratti di credito che non sono stati stipulati sulla base di agevolazioni o contribuzioni a carico dello Stato o di pubbliche amministrazioni che comportino un diritto di seguito, di proprietà o altro privilegio a favore di tali pubbliche amministrazioni; crediti i cui debitori siano persone fisiche; crediti indicati nella lista depositata in data 11 gennaio 2017 presso il notaio con studio in rep. 47.690, racc. 23.467, nonché presso la sede legale del Cessionario".



Nei contratti di cessione allegati, inoltre, non vi è alcuno specifico riferimento ai singoli crediti ceduti; in particolare, nel contratto di cessione tra Banca [redacted] e [redacted] si fa riferimento ad un “Allegato A.1. – Elenco crediti”, che, tuttavia, non viene concretamente depositato.

Tali indicazioni generiche dei criteri di cessione in blocco, nonché l’omesso deposito della lista dei crediti ceduti indicata in Gazzetta Ufficiale e nel secondo contratto di cessione, non permettono di avere la certezza che il credito oggetto del monitorio rientri tra quelli stipulati con [redacted] Bank s.p.a. oggetto della cessione prima a Banca Ifis e poi all’odierna opposta Itacapital.

In ordine alla valenza probatoria da riconoscere alla pubblicazione su Gazzetta Ufficiale della cessione dei crediti in blocco va evidenziato che la funzione di detta pubblicazione è quella di assolvere alla notifica dell’intervenuta cessione al debitore ceduto di cui all’art. 1264 c.c., ai fini quindi dell’efficacia dell’atto, ma non è di per sé prova della cessione medesima, che deve essere sempre provata documentalmente mediante l’allegazione del relativo contratto nonché della lista dei crediti ceduti.

Di conseguenza, l’eccezione di carenza di legittimazione proposta dall’odierno opponente va ritenuta fondata e, pertanto, l’opposizione va accolta e il decreto ingiuntivo va revocato, mentre devono ritenersi assorbiti gli ulteriori motivi di doglianza; inoltre, dovendosi negare la titolarità del diritto di credito azionato in capo all’opposta, attrice in senso sostanziale, la subordinata domanda di condanna formulata dalla stessa deve essere rigettata.

3. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Nocera Inferiore, I Sezione Civile, nella persona della dott.ssa Bianca Manuela Longo in funzione di Giudice unico, ogni contraria domanda, eccezione e difesa respinte, definitivamente pronunciando sull’opposizione proposta da [redacted] così provvede:

- 1) accoglie l’opposizione e, per l’effetto, revoca il d.i. n. 492/2018 (r.g. 1110/2018), emesso dal Tribunale di Nocera Inferiore in data 12.3.2018;
- 2) rigetta la domanda subordinata di parte opposta di condanna di parte opponente;
- 3) condanna [redacted] s.r.l., in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in euro 4.835,00 per compensi, euro 145,50 per spese vive, oltre rimb. spese forf., IVA e CPA come per legge, da attribuirsi in favore dell’avv. [redacted], dichiaratosi antistatario.

Così deciso in Nocera Inferiore, con sentenza depositata telematicamente in data 27.4.2022.

IL GIUDICE

Dott.ssa Bianca Manuela Longo

